PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 29

Nei comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto e' ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalita' dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data del 25 gennaio 1972 o sia avvenuta nei trenta giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 6 marzo 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it